



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

CIRCOLARE N. 16 del 4 aprile 2017 Prot. 59/2/cv	DESTINATARIO: tutte le aziende associate
ARGOMENTO: SORVEGLIANZA RADIOMETRICA E CENTRI DI AUTODEMOLIZIONE	OGGETTO: INTERVENTI ASSOCIATIVI A SOSTEGNO DELLA NON SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO
CIRCOLARI PRECEDENTI: --	

Gentile Associato,

la sorveglianza radiometrica è una procedura che ha come obiettivo quello di salvaguardare l'ambiente e la salute dell'uomo dai problemi conseguenti alla fusione accidentale di sorgenti radioattive abbandonate nei rottami metallici.

L'art. 157 del [D.Lgs. 230/95](#) (clicca sulla scritta in blu per visionare il testo del decreto), modificato da ultimo nel 2011, obbliga infatti alla sorveglianza radiometrica i *soggetti che, a scopo industriale o commerciale, effettuano operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici sia coloro che a scopo commerciale effettuano la raccolta ed il deposito di detti materiali; restano escluse le attività che comportano esclusivamente il trasporto*. Tra gli obblighi in capo alle attività assoggettate c'è l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza, unicamente attraverso *esperti qualificati* opportunamente nominati che, nell'attestazione, devono riportare anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato, del quale bisogna dotarsi.

Negli ultimi mesi abbiamo potuto constatare che alcune Province hanno inserito tra le prescrizioni autorizzative anche l'obbligo della sorveglianza radiometrica sui veicoli fuori uso, nonostante la normativa di settore non specifichi alcun obbligo in tal senso. Ci siamo subito attivati per approfondire la materia ed abbiamo interessato il Ministero dell'Ambiente, a cui abbiamo richiesto un intervento chiarificatore esponendo le nostre osservazioni a sostegno della non sussistenza dell'obbligo della sorveglianza radiometrica per i centri di autodemolizione: la provenienza del rifiuto/veicolo fuori uso è ben definita e al suo interno non è prevista la presenza intenzionale di materiali radioattivi; diversamente da altri settori (es. i Raee) la normativa di settore (nazionale e comunitaria) non prevede l'obbligo, così come non è previsto dal DM 5/2/98.

Resta naturalmente inteso che i soggetti autorizzati al ritiro di altre tipologie di rottami ferrosi che rientrino nel campo di applicazione del D.Lgs. 230/95, dovranno continuare a rispettare quanto previsto dalla normativa.

Ti informeremo non appena ci saranno aggiornamenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria
Viviana Casiraghi